

zione anche di Revisore dei Conti (qualora si verificassero i relativi presupposti), per il primo triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette), la Dottoressa GARLASCHELLI EMANUELA nata a Milano il giorno 11 giugno 1957 e domiciliata in Milano, via Torino n. 54, (codice fiscale - GRL MNL 57H51 F2050), Dottore Commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Milano al numero 3041 - iscritta altresì al Registro dei Revisori Contabili al numero 26529 con Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 in Gazzetta Ufficiale numero 31 bis del 21 aprile 1995.

H) - Il Comparsante è espressamente incaricato di eseguire ogni pratica necessaria per il riconoscimento della personalità giuridica presso il competente Registro Unico degli Enti del Terzo Settore ed è altresì espressamente autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed annesso statuto tutte le integrazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste ai fini del deposito e dell'iscrizione di questo atto presso il predetto Registro.

I) - L'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione saranno disciplinati dal seguente testo di

Statuto

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita per volontà del Fondatore Dottor Massimo Del

Bene una Fondazione denominata

"Fondazione War Children Hospital"

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione

"Fondazione War Children Hospital ETS".

ART. 2

SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

2.2 La Fondazione ha sede legale in Comune di Legnano, Corso Italia n. 54.

2.3 La sua durata è illimitata.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva delle seguenti attività di interesse generale volte all'esclusivo perseguimento di finalità di cura dei bambini feriti nei vari conflitti mondiali e rientranti in

particolare (ma non esclusivamente) nelle previsioni di cui all'articolo 5 - lettere a), b) e c) del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

3.2 L'attività della Fondazione può essere richiesta dovunque vi sia la necessità di cura dei bambini feriti nelle guerre.

A tal fine la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a - promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;

b - promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre Organizzazioni od Enti senza finalità di lucro che operano per lo stesso scopo;

c - promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati allo scopo della Fondazione;

d - promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le necessità di cura dei bambini feriti nelle guerre, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni, periodici e formazione di personale sanitario da utilizzare per le cure stesse.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purché secondarie e strumentali

rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al prudente apprezzamento dell'Organo Amministrativo (sia esso Consiglio di Amministrazione ovvero Amministratore Unico).

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 30.000,00= (Euro trentamila), non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, così come indicato nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 La Fondazione redige ed approva annualmente il bilancio di esercizio preventivo per l'anno successivo entro il 30 (trenta) di novembre di ciascun anno ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno.

6.2 Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio è redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e successive modifiche o integrazioni. L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. Il bilancio è depositato annualmente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Si applicano gli articoli 14 e 15 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni (Codice del Terzo Settore).

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione

resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione);
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

ART. 8

ORGANO AMMINISTRATIVO

8.1 La Fondazione è retta da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, da scegliersi fra le persone che, a mezzo di elargizioni, donazioni o contributi di altro genere, abbiano contribuito al perseguimento degli scopi della Fondazione.

8.2 La carica di Amministratore Unico spetta inizialmente al

Fondatore e, in caso di sua mancanza, da persona designata dal Fondatore o da chi succederà allo stesso.

8.3 Salvo dimissioni, morte o revoca, l'Amministratore Unico ed i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

8.4 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

8.5 L'Organo Amministrativo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

8.6 In particolare l'Organo Amministrativo:

- predisporre i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predisporre il bilancio di esercizio.

8.7 In caso di Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

8.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

8.9 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

8.10 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

8.11 All'Amministratore Unico ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 9

AMMINISTRATORE UNICO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

9.2 L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agiscono e resistono avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

9.3 L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, curano le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi

componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 10

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

10.1 L'Organo di Controllo è composto da un Sindaco nominato dall'Organo Amministrativo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

10.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

10.3 Nei casi previsti dalla legge la Fondazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 11

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

11.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, l'Organo Amministrativo nomina uno o più liquidatori.

11.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45

del medesimo Codice.

ART. 12

CLAUSOLA DI RINVIO

12.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Si dà atto che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione e poste a carico della Fondazione ammonta a circa Euro 1.500,00= (Euro millecinquecento).

Si richiede l'applicazione dei benefici fiscali di legge previsti ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore) (imposta di registro in misura fissa - esenzione da imposta di bollo - art. 82).

Richiesto io Notaio ho redatto questo atto del quale - alla continua presenza dei testimoni - ho dato lettura al Comparente che, approvandolo e confermandolo, con me e con i testimoni lo sottoscrive alle ore dieci e minuti venticinque.

Consta di quattro fogli dattiloscritti da mani fide e completati da me a mano per intere quattordici pagine e queste righe della quindicesima pagina.

Firmato: MASSIMO DEL BENE

Firmato: LAURA COLOMBO teste

Firmato: MALACRIDA NICCOLO' teste

Firmato: VITTORIO ZAMBON Notaio

REGISTRATO A MILANO - DIR. PROV. 2 - IL 15 APRILE 2025 AL

NUMERO 38136 - SERIE 1T.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN PIU' FOGLI, MUNITA DELLE
PRESCRITTE FIRME.

SI RILASCIA IN ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL-
L'ARTICOLO 82 DEL D.LGS. 117/2017 PER ISCRIZIONE AL RUNTS.

LEGNANO, LI' QUINDICI APRILE DUEMILAVENTICINQUE.